

PROG



Provincia di Sassari
SETTORE VI – VIABILITA' NORD OVEST

Prot. n° 22430

Sassari, 09/05/2017

Decreto di Concessione Permanente N° C. 14/17

IL DIRIGENTE

Visto:

- la richiesta, ns. prot. 15099 del 28/03/2017, presentata da Abbanoa S.p.A., con sede in Viale Diaz, 77 a Cagliari, finalizzata ad ottenere la concessione di sottosuolo stradale per posa longitudinale **dal Km 0+000 al km 0+210/DX**, di condotta idrica lungo la S.P. n.c. "ACCESSO A SEDINI";
- l'integrazione delle documentazione richiesta;
- il D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 ed il relativo Regolamento di Esecuzione D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495;
- il vigente Regolamento Provinciale sull'occupazione di spazi ed aree stradali ed applicazione del relativo canone approvato con deliberazione di Consiglio Provinciale n° 07 del 28/03/2014;
- il nulla osta del dipendente Servizio Strade, in data 09/05/2017;


Rilevato che nulla osta all'accoglimento della richiesta;

DECRETA

è conferita ad **Abbanoa S.p.A.**, la concessione richiesta, sotto l'osservanza delle norme e condizioni particolari specificate negli elaborati grafici e nel disciplinare agli atti dell'Ufficio.

- A norma dell'art. 27 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, la concessione si intende accordata:

- a) - senza pregiudizio dei diritti dei terzi;
- b) - con l'obbligo di riparare tutti i danni derivati dai lavori e dalle opere permesse;
- c) - con la facoltà della Provincia di Sassari di imporre nuove condizioni e di revocare la concessione se ricorrono



gli estremi previsti dall'art. 33 del Regolamento Provinciale;

d) - con l'obbligo di curare la perfetta manutenzione delle opere eseguite;

e) - con scadenza al **08/05/2046**, contro rinnovo alla scadenza naturale a richiesta del concessionario.

- la presente concessione può essere revocata in qualsiasi momento ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Provinciale, senza che il Concessionario possa pretendere diritti di sorta;

- il Concessionario è tenuto alla perfetta osservanza, in quanto applicabili, di tutte le norme riportate nella presente concessione e nel disciplinare agli atti dell'Ufficio.

- la presente concessione è **ESENTE** da canone, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento Provinciale.

occupazione sottosuolo	ml 210
------------------------	--------

Copia del decreto viene inviato:

- al Concessionario;

- al Settore Servizi Finanziari.



IL DIRIGENTE
Arch. Giovanni Milia

GCH
S.r.l.



Provincia di Sassari

SETTORE VI – VIABILITA' NORD OVEST

(Disciplinare Decreto di Concessione C. 14 del 09/05/2017 - ABBANOVA S.p.A.)

S.P. n.c. "ACCESSO A SEDINI"

Posa longitudinale, dal Km 0+000 al km 0+210/DX, di condotta idrica.

Il Concessionario è sottoposto, a pena della decadenza della concessione e all'applicazione delle sanzioni amministrative e accessorie, previste dal Codice della Strada, ad osservare le seguenti condizioni:

ART. 1 (USO DELLA CONCESSIONE)

La concessione è personale e non può essere trasferita a terzi, nemmeno per successione a causa di morte.

La concessione è valida solo per la località, la durata, la superficie e l'attività autorizzata.

La validità del periodo di concessione è di anni 29 (ventinove), con decorrenza dalla data di emissione del decreto di concessione.

La concessione ha valore sia ai fini patrimoniali sia ai fini del D. Lgs. 285/92 e, fatti salvi i diritti di terzi, non sostituisce in alcun modo altre eventuali autorizzazioni e/o concessioni di competenza di altri Enti.

Le opere formanti oggetto della presente concessione devono essere eseguite in perfetta conformità dei particolari risultanti dalla richiesta e dalla documentazione allegata alla domanda stessa, costituita dai disegni (planimetrie, sezioni, ecc.), salvo quanto possa risultare specificatamente modificato dalle prescrizioni introdotte negli elaborati o dal presente disciplinare. A tal fine la domanda con i suddetti allegati, forma parte integrante della concessione.

ART. 2 (RESPONSABILITA')

Il Concessionario tiene l'Amministrazione concedente sollevata da qualsiasi pretesa o molestia anche giudiziaria che, per dato o fatto della presente concessione, può pervenire da terzi, intendendosi che la presente concessione viene assentita salvo diritti di terzi.

Il Concessionario, non ha diritto ad avanzare richiesta di sorta per danni subiti in futuro dalle opere realizzate, qualora queste siano state eseguite in difformità delle prescrizioni impartite dall'Amministrazione Provinciale di Sassari.

ART. 3 (PRESCRIZIONI ESECUZIONE LAVORI) SCAVI NELLE PERTINENZE E/O CUNETTE

Lo scavo deve essere eseguito ad una profondità di m 1.00 dall'estradosso del tubo camicia al piano di campagna.

I rinterri devono essere eseguiti almeno in due fasi:

- nella prima fase, lo scavo deve essere riempito con materiale di scavo compattato mediante bagnatura e pilonato con apposite macchine costipatrici;
- nella seconda fase di cm. 30 dalla quota di campagna, lo scavo deve essere riempito con materiale sciolto privo di pietrame di qualsiasi dimensione e pilonato con apposite macchine costipatrici, usando tutte quelle cautele dettate dalla pratica atte ad evitare, in seguito, avvallamenti e deformazioni del piano viabile e delle pertinenze stradali.

La banchina deformata in seguito ai lavori, deve essere ricaricata con materiale sciolto, privo di pietrame e opportunamente risagomata.

La cunetta deve essere rifinita con materiale sciolto e risagomata in forma trapezoidale.

I cavalcavalli esistenti in proprietà privata e le opere d'arte interessate dai lavori, devono essere ripristinati a perfetta regola d'arte con materiali e modalità costruttive originarie, e tenuti costantemente agibili.

(PRESCRIZIONI ESECUZIONE LAVORI) SCAVI LONGITUDINALI E/O TRASVERSALI SU PIANO BITUMATO

Lo scavo della profondità di m. 1.00, deve essere ripristinato per cm. 80 dall'estradosso del tubo camicia con magrone dosato a 70 Kg./mc.. I restanti cm. 20, devono essere completati con calcestruzzo Rck 25. Il piano bitumato, dopo preventiva scarifica per uno spessore di cm. 3 ed una larghezza pari a tre volte quella dello

scavo, deve essere perfettamente ripristinato con conglomerato bituminoso chiuso (tappeto) dello spessore di cm. 3.00, senza lasciare gradini o avvallamenti.

Negli attraversamenti l'opera deve essere inserita con tubo camicia di opportuno diametro in modo che in caso di riparazione dell'impianto, questo possa essere sfilato ed infilato senza manomettere il piano viabile. L'attraversamento deve essere il più possibile normale all'asse della strada e deve essere eseguito a metà larghezza della sede stradale per volta, mantenendo ed assicurando il transito sulla rimanente parte della carreggiata. Resta vietato procedere alla escavazione della seconda metà se prima non sia stato ricostruito in condizioni di agevole transitabilità il piano viabile della prima parte.

(PRESCRIZIONI ESECUZIONE LAVORI) SCAVI IN BANCHINA STERRATA

I rinterrati devono essere eseguiti almeno in due fasi:

- Nella prima fase, lo scavo deve essere riempito con materiale di scavo compattato mediante bagnatura e pilonato con apposite macchine costipatrici;
- Nella seconda fase di cm. 30 dalla quota di campagna, lo scavo deve essere riempito con materiale sciolto privo di pietrame di qualsiasi dimensione e pilonato con apposite macchine costipatrici, usando tutte le cautele dettate dalla pratica atte ad evitare, in seguito, avvallamenti e deformazioni del piano viabile e delle pertinenze stradali.

In casi di presenza di roccia, il riempimento deve essere eseguito esclusivamente con materiale arido privo di pietrame di qualsiasi dimensione e pilonato con apposite macchine costipatrici. Ove occorra, gli scavi devono essere convenientemente sbatacchiati.

La cunetta, eventualmente interessata dai lavori, deve essere rifinita con materiale sciolto e risagomata in forma trapezoidale.

I cavalcavalli esistenti in proprietà privata e le opere d'arte interessate dai lavori, devono essere ripristinati a perfetta regola d'arte con materiali e modalità costruttive originarie, e, tenuti costantemente agibili.

MATERIALI DI RISULTA

E' obbligatorio provvedere all'immediato trasporto, fuori dalla sede stradale e dalle sue pertinenze di tutte le materie di scavo o di demolizione risultanti esuberanti e comunque di rifiuto, nonché di tutti i materiali, attrezzi e mezzi d'opera non più occorrenti.

PROFONDITA' MINIMA

La profondità minima di posa delle tubazioni, misurata dalla parte superiore della condotta, non deve essere inferiore a m 1.00 sotto il piano viabile e a m 0,80 sotto le pertinenze e/o cunette stradali misurati dal punto di maggiore depressione.

APPOSIZIONE SEGNALETICA LAVORI

I lavori sulla strada e i relativi cantieri, devono essere sempre dotati di sistemi di segnalamento temporanei mediante l'impiego di specifici segnali previsti dagli artt. 30 e 31 del D.P.R. 16/12/92 n° 495. Tale segnalazione deve essere sempre mantenuta in efficienza tramite servizio di guardia.

ART. 4

(DISPOSIZIONI GENERALI DURANTE I LAVORI)

Qualunque cosa manomessa sia sul corpo stradale che sulla pertinenza deve essere ripristinata a perfetta regola d'arte, secondo le disposizioni particolari che potranno essere impartite all'atto esecutivo e sotto la sorveglianza del personale tecnico dell'Amministrazione Provinciale, dal Capo Cantoniere o Sorvegliante.

Durante l'esecuzione dei lavori è vietato interrompere o comunque ostacolare il transito lungo la strada provinciale, formare sul piano viabile depositi di materiali, attrezzi ecc. e ostacolare il libero deflusso delle acque sul piano viabile e sui fossi di scolo.

Il corpo stradale, piano viabile e pertinenze devono, subito dopo l'esecuzione dei lavori, essere ricostruiti secondo quelle precise modalità in cui si trovano all'atto della loro manomissione.

Se nonostante tutte le cautele e le buone norme adottate si dovessero, in prosieguo di tempo, verificare ugualmente degli avvallamenti e deformazioni, il Concessionario dovrà riparare il piano viabile, le banchine e le pertinenze stradali fino al perfetto assestamento.

Nell'esecuzione dei lavori il Concessionario deve avere la massima cura per non danneggiare la segnaletica esistente o le altre pertinenze quali muretti di recinzione.

Il Concessionario, è obbligato, sotto l'osservanza delle prescrizioni del presente disciplinare a provvedere a propria cura e spese alla continua manutenzione in perfetta efficienza delle opere nel preciso stato in cui sono concesse e all'esecuzione di tutti quei lavori di riparazione, di variante di completamento e di perfezionamento occorrenti durante l'esercizio della concessione.

Nel caso di riparazioni che presentino carattere di somma urgenza, viene consentito il pronto intervento, con

l'obbligo in ogni caso di darne preavviso al personale locale di sorveglianza dell'Amministrazione Provinciale ed avviso scritto entro le 24 ore alla Sede dell'Amministrazione.

In caso di inadempienza, anche parziale, l'Amministrazione Provinciale provvederà d'Ufficio ed a carico del Concessionario ad eseguire i lavori necessari per riparare i danni di cui sopra.

ART. 5 (VARIANTI IN OPERA)

Il Concessionario, non può apportare alcuna variante, sia pure di dettaglio all'impianto, se prima non avrà riportato il consenso dell'Amministrazione Provinciale. Per conto è riservata all'Amministrazione medesima la facoltà di richiedere quelle varianti di dettaglio o aggiunte all'impianto, che, senza alterare le caratteristiche essenziali delle opere, siano ritenute necessarie nell'interesse della proprietà stradale e del transito.

ART. 6 (INIZIO, ULTIMAZIONE E COLLAUDO LAVORI)

Il tempo utile per dare ultimati i lavori è di **90 giorni** continui, decorrenti dalla data di rilascio del decreto di concessione.

Il Concessionario è tenuto a comunicare tempestivamente all'Amministrazione, almeno cinque giorni prima dell'inizio dei lavori, il nome dell'Impresa e, successivamente la data di ultimazione dei lavori. La mancata comunicazione sia di inizio lavori che del nominativo dell'esecutore delle opere concesse, sono causa di decadenza del decreto di concessione. L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere, entro tre mesi dalla data di comunicazione ultimazione lavori, ad eseguire il collaudo delle opere stradali, anche, se ritenuto indispensabile, mediante esecuzione di assaggi. L'onere relativo agli assaggi sarà a carico esclusivo del Concessionario, al quale compete anche l'obbligo del loro immediato ripristino.

ART. 7 (DECADENZA E REVOCA DELLA CONCESSIONE)

Sono causa di **decadenza** della concessione:

- la mancata comunicazione della data di inizio lavori e il nominativo dell'esecutore delle opere;
- le reiterate violazioni di norme di legge o regolamenti dettate in materia di occupazione dei suoli o del Codice della Strada;
- l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme e i regolamenti vigenti e, comunque, con quanto prescritto nella concessione;
- la mancata occupazione del suolo, sottosuolo o soprassuolo avuto in concessione senza giustificato motivo nei novanta giorni successivi alla data di rilascio dell'atto di concessione;
- in caso di nuova classificazione o declassificazione della strada.

Sono causa di **revoca** della concessione:

- sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale;
- il mancato pagamento del canone di occupazione entro 60 giorni dal ricevimento della lettera raccomandata di messa in mora;
- la mancata comunicazione della variazione dei dati relativi alla residenza e/o sede legale entro 60 giorni dal momento in cui tale evento si verificato.

La revoca della concessione per motivi di interesse pubblico dà diritto alla restituzione del canone versato anticipatamente senza interessi, proporzionalmente al tempo intercorrente tra il giorno di effettiva riconsegna dello spazio occupato e l'ultimo giorno al quale il pagamento si riferiva.

La revoca della concessione per colpa del Concessionario fa sorgere il diritto della Provincia di Sassari di trattenere il canone pagato in anticipo, a titolo di penale.

ART. 8 (RINUNCIA DELLA CONCESSIONE)

Il Concessionario può rinunciare in qualsiasi momento alla concessione, mediante comunicazione alla provincia per mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.

La rinuncia non ha effetto se il Concessionario non restituisce l'atto di concessione e non provvede alla riduzione delle cose al primitivo stato, previa autorizzazione, qualora ciò comporti la necessità di operare sulla strada o sue pertinenze.

Se l'occupazione è in corso all'atto della comunicazione della rinuncia, il rimborso del canone è limitato al solo periodo di mancata occupazione.

Se l'occupazione non è ancora iniziata, la rinuncia comporta la restituzione del canone versato e del deposito cauzionale.

ART. 9
(RINNOVO DELLA CONCESSIONE)

Coloro che hanno ottenuto la concessione possono richiederne il rinnovo motivando la necessità sopravvenuta. La domanda di rinnovo deve essere prodotta almeno 20 giorni prima della scadenza e deve contenere gli estremi della concessione originaria.

ART. 10
(VARIAZIONE DATI)

Le variazioni di residenza e domicilio, devono essere obbligatoriamente comunicate alla Provincia con lettera raccomandata, dal momento in cui si è verificato l'evento.

In caso di vendita della proprietà cui la concessione fa riferimento, il Concessionario è tenuto a darne comunicazione, entro tre mesi, mediante raccomandata, restituendo il decreto di concessione originale.

Il nuovo proprietario, qualora intenda avvalersi della concessione è tenuto a richiedere voltura della stessa.

ART. 11
(CONSERVAZIONE ED ESIBIZIONE DEL DECRETO DI CONCESSIONE)

Il Concessionario è tenuto a custodire il decreto di concessione e ad esibirlo ad ogni richiesta.

In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione il titolare è tenuto a farne immediata denuncia alle Autorità di Pubblica Sicurezza e ad informarne l'Amministrazione Provinciale di Sassari, documentando l'avvenuta denuncia per il rilascio del duplicato.

La presente autorizzazione, deve essere sempre tenuta in cantiere ed essere esibita, a richiesta, al personale dell'Amministrazione concedente e al personale previsto dall'art. 12 del Codice della Strada.

La mancata presentazione del provvedimento comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 27 - comma 11 del Codice della Strada e la sospensione dei lavori.



IL DIRIGENTE
Arch. Giovanni Milia

GCH